

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE- TAGESMUTTER

Art. 1

Finalità

1. Il COMUNE DI MEZZANO sostiene mediante la concessione di sussidi il "nido familiare – servizio *tagesmutter*" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o, al compimento del terzo anno di età, fino a quando non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento, per un massimo di 80 ore medie annue (max. 960 ore/anno).

2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all'articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.

3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d'infanzia, il sussidio può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

Art. 3

Modalità di calcolo del sussidio

1. Il Comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito I.C.E.F.).¹

3. Il sussidio orario va da un minimo pari ad euro 3,00 ad un massimo pari ad euro 6,00 per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti I.C.E.F. come specificato nella seguente tabella ed applicando scaglioni intermedi arrotondati di Euro 0,10 in 0,10:

Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario
0,13	6,00
0,30	3,00

4. Nel caso in cui il valore dell'Indicatore I.C.E.F del nucleo familiare richiedente risulti maggiore di 0,50 non sarà riconosciuto alcun sussidio.

5. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite. Il sussidio è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di malattia debitamente documentata.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili.

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il “nido familiare – servizio *tagesmutter*” in forma personalizzata, il Comune nell'erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali entro il termine del mese precedente l'inizio della fruizione del servizio, indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegato l'I.C.E.F del proprio nucleo familiare, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il Comune provvede alla valutazione delle domande e l'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell'ufficio competente e sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

Art. 6

Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal Comune.

Art. 7

Responsabilità del Comune

1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.